

N. 33145/2022 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE - SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione monocratica,
in persona del Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **33145/2022 R.G.**, promossa da:

FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO, DEL SUGHERO, DEL MOBILE, DELL'ILLUMINAZIONE E DELL'ARREDAMENTO (C.F. 97228150153), **LEGNONORD S.P.A.** (C.F. 02157950300), **POLIEDRO INNOVAZIONE S.R.L.** (C.F. 10303920960), **G. LUVISONI & CO. S.R.L.** (C.F. 00161110309), **FLORIAN LEGNO S.P.A.** (C.F. 00335200267), **FANTONI S.P.A.** (C.F. 01539460301), **PANGUANETA S.P.A.** (C.F. 00142110204) e **ALESSANDRO CALCATERRA** (C.F. CLCLSN65C07L483E), tutti con il patrocinio dell'avv. Federico MATTARELLI (C.F. MTTFR79S18F133J) e dell'avv. Ugo Giuseppe PROSPERO CARNEVALI (CRNGSP41A18F205Z), elettivamente domiciliati in Milano, via Freguglia n. 2 (20122) presso l'avv. MATTARELLI;

PARTE ATTRICE

contro

CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO (C.F. 97331520151), con il patrocinio dell'avv. Marco Saverio SPOLIDORO (C.F. SPLMCS57L04F205S), elettivamente domiciliato in Milano, via Daverio n. 6 (20122) presso il proprio difensore;

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: *impugnativa di deliberazione consortile;*

CONCLUSIONI:

Per gli attori

Voglia il Tribunale Ill.mo accertati i fatti di causa ed esaminati i documenti prodotti, respinta ogni contraria istanza e deduzione

Nel merito:

- dichiarare illegittima, anti-statutaria e comunque invalida la delibera assembleare assunta il 7 luglio 2022 dai consorziati ordinari del Consorzio Servizi Legno-Sughero - Conlegno;
- dichiarare illegittima, anti-statutaria e comunque invalida la delibera assunta dal consiglio direttivo del Consorzio Servizi Legno-Sughero - Conlegno il 16 maggio 2022;



In via istruttoria:

- si chiede l'ammissione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale del legale rappresentante del Consorzio Conlegno, sulla seguente circostanza di fatto:

1. Vero che il segretario generale del Consorzio Conlegno dr. Sebastiano Cerullo per gli anni 2019, 2020 e 2021 e sino al 16 maggio 2022 ha percepito dal Consorzio un emolumento complessivo lordo di euro 60.000,00 annui.

Si indicano quali testi i signori: Eliana Macrì, Sara Zunino, Sebastiano Cerullo, Francesco Basile e Nadia Stoppani, tutti c/o Consorzio Conlegno.

- con vittoria di spese ed onorari di lite.

Per il convenuto CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- a. rigettare le impugnazioni delle parti attrici contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo di Conlegno del 16 Maggio 2022 e contro le deliberazioni dell'assemblea di Conlegno del 7 Luglio 2022 in quanto inammissibili o infondate nel merito;
- b. condannare le parti attrici alla rifusione delle spese di lite e degli onorari di difesa di Conlegno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premesse in fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Federazione Italiana delle Industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'illuminazione e dell'arredamento (nel prosieguo anche "Federlegno" o "FLA"), in qualità di consorziata aderente¹, le società Fantoni S.p.A., Panguaneta S.p.A., G. Luvisoni & Co S.r.l., Legnonord S.p.A., Florian Legno S.p.A. e Poliedro Innovazione S.r.l., in qualità di consorziate ordinarie², e il signor Alessandro Calcaterra, in qualità di consigliere direttivo del Consorzio Servizi Legno-Sughero-Conlegno³ (nel prosieguo anche il "Consorzio" o "Conlegno"), hanno impugnato:

1. la delibera del consiglio direttivo di Conlegno del 16 maggio 2022;
2. la delibera dell'assemblea dei consorziati ordinari del 7 luglio 2022;

perché illegittime, antistatutarie e invalide, chiedendone contestualmente in via cautelare la sospensione.

¹ I consorziati aderenti, ai sensi dell'art. 3, co. 3, dello Statuto (doc. 1 attori), sono gli *Enti, Associazioni e Federazioni di categoria operanti nel comparto del legno, forestali e comparti affini, nonché altri Enti sia privati che pubblici che, comunque, si identifichino nei comparti produttivi sopra indicati.*

Sono parte di FLA le associazioni: Assoimballaggi, Assolegno e Fedecomlegno.

² I consorziati ordinari, ai sensi dell'art. 3, co. 2, dello Statuto (doc. 1 attori), sono *le imprese industriali, commerciali, artigiane appartenenti al comparto legno o a comparti affini sia industriali sia commerciali, artigiane appartenenti al comparto del legno o a comparti affini che esercitano l'impresa individualmente che collettivamente per il tramite di società di persone o di capitali, di cooperative, di consorzi o di altri enti od organismi produttivi.*

Secondo quanto affermato dall'attrice, il Consorzio svolge la propria attività istituzionale e pubblica di ispezione, certificazione e controllo nei confronti dei consorziati ordinari.

³ Il Consorzio svolge principalmente un'attività di controllo, certificativa ed ispettiva delle attività e dei prodotti delle imprese consorziate (i consorziati ordinari), anche in qualità di gestore di marchi di rilevanza pubblica e di ente di controllo delegato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.



A sostegno di quanto richiesto, gli attori, premesso che:

- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto consortile, le imprese controllate, destinatarie dell'attività certificative e d'ispezione dell'ente, attraverso l'assemblea dei consorziati ordinari nominano gli organismi di controllo (revisori, probiviri e organismo di vigilanza) e ratificano le designazioni degli amministratori effettuate dai consorziati aderenti (cfr. doc. 1 attori);
- ai sensi dell'art. 17 dello Statuto consortile, soltanto le associazioni, quali consorziati aderenti portatori di interessi collettivi ed altruistici, hanno diritto di designare e nominare gli organi gestionali – vale a dire i consiglieri direttivi e i membri dei quattro comitati tecnici – espressamente qualificati come “*rappresentanti dei consorziati aderenti*” (cfr. doc. 1 attori);

hanno dedotto che:

- a seguito dell'insediamento del nuovo consiglio direttivo, sono sorti gravi contrasti tra Federlegno ed alcuni dei membri dalla stessa designati e nominati nel 2021 dall'organo assembleare (doc. 8, 9 attori), nonché alcuni dei propri rappresentanti nei comitati tecnici Epal e Legno Strutturale⁴, il che ha determinato la revoca da parte del consorzio aderente dei propri rappresentanti⁵ e la loro sostituzione, come comunicato al Consorzio il 13 maggio 2022 (cfr. doc. 10 e 11 attori);
- la decisione assunta dalla Federazione trovava giustificazione nell'*indebito, ingiusto totale e reiterato rifiuto dei “revocati” di qualsiasi informativa inerente l'attività consortile alla quale erano stati delegati da FederlegnoArredo*, motivazione espressamente indicata nella comunicazione di cui *supra* (doc. 10 attori);
- a fronte di tale comunicazione, il consiglio direttivo, durante la riunione del 16 maggio 2022, anziché procedere alla cooptazione dei nuovi consiglieri, secondo quanto statuito dall'art. 17, penultimo capoverso, dello Statuto (doc. 1 attori), ha assunto, con la presenza ed il voto determinante dei consiglieri revocati ed in assenza del *quorum* costitutivo, e quindi illegittimamente, delle importanti deliberazioni per la vita consortile – tra cui l'ingiustificato aumento del compenso del segretario generale del Consorzio e la modifica del relativo regime contrattuale – senza dare atto delle modifiche nella composizione dei comitati tecnici e limitandosi a preannunciare la convocazione dell'assemblea dei consorziati ordinari per la data del 7 luglio 2022 (cfr. doc. 12, 13 attori);
- a tale data, l'assemblea dei consorziati ordinari, convocata sul seguente ordine del giorno: *Proposta di revoca e sostituzione di membri del consiglio direttivo su richiesta di FederlegnoArredo del 13 maggio 2022*, non ha ratificato – come statutariamente dovuto – le nuove designazioni di Federlegno

⁴ Queste ultime non soggette ad alcuna ratifica da parte dell'assemblea.

⁵ *Id est* Orlando Fravega, Ezio Daniele, Angelo Luigi Marchetti quali membri del consiglio direttivo e Davide Dellavalle, quale coordinatore del comitato tecnico EPAL, e Milena De Rossi, quale coordinatore del comitato tecnico Legno Strutturale.



nel consiglio direttivo, decidendo di contro che l'organo direttivo dovesse rimanere *nella sua composizione*", comprensiva dei membri del consiglio e dei comitati tecnici revocati da Federlegno, i quali sarebbero stati così "nominati" dall'assemblea in difetto della preventiva designazione del suo rappresentante, adducendo a giustificazione della mancata ratifica delle nuove nomine proposte dalla consorziata aderente la pretesa assenza di "indicazioni" conformi da parte delle associazioni interne a Federlegno (doc. 14 attori), in verità vincolate alla decisione assunta dal consiglio di presidenza della Federazione e prive di rilevanza esterna, come previsto dallo Statuto dell'attrice FLA (cfr. art. 28, doc. 16 attori).

Con autonomo ricorso depositato in via d'urgenza, gli attori hanno domandato la sospensione dell'efficacia delle delibere impugnate.

Il ricorso è stato trattato nell'ambito del *sub* procedimento cautelare n. 33145-1/25 R.G., previa instaurazione del contraddittorio con il Consorzio che, regolarmente costituitosi, si è opposto alle domande avversarie.

Con ordinanza del 29 giugno 2023, confermata in sede di reclamo (v. ordinanza collegiale 28.7.23, doc. 25 convenuto), il Tribunale ha rigettato il ricorso, riservando alla decisione di merito la liquidazione delle spese di lite.

Conlegno si è regolarmente costituito anche nel presente procedimento di merito, eccependo preliminarmente:

- il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, essendo la controversia devoluta al giudizio arbitrale irrituale dei Probiviri del Consorzio ai sensi dell'art. 23 dello Statuto;
- l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera del consiglio direttivo del 16 maggio 2022 per sopravvenuta decadenza del termine di 30 giorni dettato dall'art. 2606, comma 2 c.c.;
- il difetto di legittimazione attiva degli attori, ad eccezione di Alessandro Calcaterra, ad impugnare la delibera del consiglio direttivo, spettante soltanto a chi abbia diritto di partecipare ai lavori di tale organo;
- l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera di *non approvazione* dell'assemblea dei consorziati ordinari di Conlegno del 7 luglio 2022 per inesistenza dell'oggetto, trattandosi di delibera negativa e in ogni caso diversa da quella (di nomina) invocata dagli attori;

esponendo, nel merito, che:

- le associazioni Assolegno e Assoimballaggi *godono a pieno titolo e in proprio della qualifica di*



«consorziati aderenti», e non sono mere «articolazioni interne» di Federlegno⁶;

- secondo l'art. 17 dello Statuto, dette associazioni sono titolari del diritto di indicare i membri del consiglio direttivo del Consorzio (co. 2), mentre Federlegno *partecipa al processo, esprimendo tali «indicazioni»* (co. 5), sicché la designazione o la sostituzione dei consiglieri designati da parte di Federlegno, in assenza dell'indicazione delle associazioni aderenti a tale ente, non rispetta lo Statuto;
- nel 2022, a seguito degli asseriti gravi contrasti che sarebbero sorti tra la consorziata Federlegno e alcuni membri da essa designati negli organi del Consorzio, l'odierna attrice ha *cominciato a pretendere di esercitare un vero e proprio diritto di «proprietà» nei confronti del Consorzio*, sebbene i membri del consiglio direttivo debbano *per legge essere «fedeli» all'ente di cui sono organi e alla collettività dei consorziati*, senza che *possano agire come «burattini», o «mandatari» solo di uno dei Consorziati*;
- non è prevista alcuna competenza di FLA in merito alla costituzione dei comitati tecnici Epal e Legno Strutturale, alla formazione degli organi, alla nomina, revoca o sostituzione dei relativi membri, essendo riservati dai regolamenti istitutivi dei due comitati ruoli specifici ad Assoimballaggi e Assolegno (cfr. doc. 16, 17 convenuto);
- l'oggetto della riunione del consiglio direttivo di Conlegno del 16 maggio 2022 e delle delibere all'esito assunte non ha nulla a che vedere con la pretesa revoca/sostituzione dei consiglieri da parte di Federlegno;
- i motivi di impugnazione dedotti con riguardo all'aumento del compenso e al regime contrattuale applicabile al Segretario Generale appaiono tanto generici da risultare irrilevanti;
- alla riunione del consiglio direttivo del 16 maggio 2022 erano presenti 11 consiglieri su 13, pertanto il *quorum* costitutivo (7) è stato raggiunto, senza che l'allontanamento dei consiglieri Calcaterra e Ramunni abbia influito sulla regolare costituzione;
- le deliberazioni adottate dal consiglio direttivo del 16 maggio 2022 sono state approvate a maggioranza o all'unanimità, ma in nessun caso il voto dei consiglieri «revocati» è stato determinante;
- i componenti del consiglio direttivo che Federlegno intenderebbe sostituire sono stati pacificamente nominati a tempo indeterminato nel 2021 e la loro nomina, da nessuno impugnata, è tutt'ora valida ed efficace;

⁶ Ciò trova conferma nell'art. 1 dello Statuto, che recita per quanto d'interesse: «CONLEGNO è un Consorzio di diritto privato, promosso all'atto della sua costituzione dalle Associazioni nazionali dell'Industria di FederlegnoArredo (Assolegno e Assoimballaggi)».



- l'art. 17 dello Statuto di Conlegno prevede che: *I componenti del Consiglio Direttivo, se nominati a tempo indeterminato, devono essere revocati o sostituiti dall'Assemblea su richiesta scritta dei Consorziati Aderenti che li hanno designati*, sicché la revoca e la sostituzione dei consiglieri designati dai consorziati aderenti non possono essere imposte, ma richiedono comunque una delibera dell'assemblea;

- all'assemblea del 7 luglio 2022, i consorziati ordinari – unici titolari del diritto di voto (cfr. art. 13 dello statuto) – hanno deliberato, dopo essere stati pienamente edotti sulle pretese di Federlegno, di non approvare la proposta di revoca e sostituzione dei membri del consiglio direttivo;

- il compenso del segretario generale del Consorzio non è stato affatto ingiustificatamente «moltiplicato», senza contare che la competenza in materia spetta pacificamente al consiglio direttivo, che opera nell'ambito della propria discrezionalità.

Assegnati i richiesti termini *ex art. 183, comma 6 c.p.c.* (applicabile nella versione vigente *ratione temporis*), parte attrice ha ribadito, in sintesi e per quanto qui rileva, che:

- il rifiuto di rispettare i mandati sottoscritti nell'interesse del consorziato aderente, manifestato a posteriori dai consiglieri designati da FLA, costituisce grave inadempimento e, dunque, giusta causa di revoca;

- di conseguenza, il rapporto di designazione dei delegati-rappresentanti si scioglie immediatamente e il soggetto “revocato” non ha più la possibilità di continuare a governare il Consorzio, in quanto la designazione da parte del consorziato aderente integra requisito indispensabile per lo svolgimento dell'incarico di delegato-rappresentante del consorziato aderente che lo ha designato;

- per tale ragione, l'assemblea dei consorziati ordinari del 7 luglio 2022 ha compiuto un evidente abuso del diritto, consentendo ai consiglieri revocati di continuare ad operare pur essendo venuta meno la loro designazione;

- da ciò discende l'irrimediabile nullità di tutte le delibere successive del consiglio direttivo e della delibera qui impugnata del 16 maggio 2022, assunta senza la convocazione dei due consiglieri di diritto rappresentati dai nuovi coordinatori dei comitati tecnici Epal e Legno Strutturale;

- i componenti dei comitati tecnici sono nominati esclusivamente dai consorziati aderenti e, in proposito, l'assemblea non ha neppure la prerogativa di ratifica e/o di “nomina formale”, con la conseguenza che il requisito della designazione da parte del consorziato aderente sia assolutamente



indispensabile per poter rivestire la carica di consigliere direttivo di Conlegno;

- la revoca dall'incarico conferito ai soggetti designati da parte del consorziato aderente incide su tale presupposto e produce effetti immediati sia in caso di incarico a tempo indeterminato, sia in caso di incarico a tempo determinato, salvo in quest'ultima ipotesi il diritto al risarcimento del danno in assenza di giusta causa, nel caso di specie ravvisabile nell'inadempimento delle regole condivise assunte dai soggetti revocati nell'interesse e a tutela dell'attività consortile e non di un interesse proprio del rappresentato;
- la relazione della Commissione consorzi riportata nel verbale dell'assemblea dei consorziati ordinari del 7 luglio 2022 (doc. 10 attori) conferma la ricostruzione attorea in punto di:
 - poteri di designazione e funzioni dei consiglieri direttivi;
 - rapporti di Federlegno con le proprie articolazioni interne Assoimballaggi, Assolegno e Fedecomlegno;
 - rapporto di mandato tra Federlegno e i suoi rappresentanti in Conlegno (cfr. doc. 10 attori, p. 4 e ss.);
 - il presidente del Consorzio (doc. 7 attori), i designati da Federlegno (doc. 10 attori) e soprattutto lo Statuto consortile (art. 17, doc. 1) qualificano univocamente ed esclusivamente i consiglieri direttivi di Conlegno come "rappresentanti" e "delegati" dei consorziati aderenti;
- l'aumento del compenso del segretario generale (fino ad allora pari a 60.000 euro) è stato deliberato in contrasto con le indicazioni condivise tra mandante e mandatarì e senza il voto degli aventi diritto.

Dal canto suo, il convenuto ha preliminarmente rinunciato all'eccezione di giurisdizione ed eccepito l'inaammissibilità della domanda di nullità introdotta per la prima volta dagli attori in sede cautelare, rimarcando nel merito le proprie ragioni, di seguito sinteticamente riportate:

- i consiglieri revocati non sono mandatarì di Federlegno, la quale non ha alcun potere di controllo o di vigilanza su Conlegno, né può direttamente e unilateralmente nominarne o revocarne gli organi;
- alle deliberazioni consiliari – diversamente da quanto previsto per quelle assembleari – non si applica la disciplina della nullità, bensì quella dell'annullabilità, in quanto l'art. 2388 c.c. non prevede l'applicabilità per analogia alle deliberazioni del consiglio dell'art. 2379 c.c.;



- gli organi di Federlegno non sono, da tempo, legittimati a deliberare alcunché in virtù della delibera di esclusione dal Consiglio Generale adottata nei loro confronti da Confindustria, valutata legittima dal Tribunale di Roma che, in data 13 ottobre 2023, ha rigettato la domanda cautelare avanzata da Claudio Feltrin, in proprio e quale Presidente di Federlegno (doc. 28 convenuto).

Rigettate le istanze istruttorie di parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Con provvedimento presidenziale prot. SXV n. 1-2026, la scrivente è subentrata nel ruolo del precedente Giudice titolare della causa e le parti hanno precisato dinanzi a sé le proprie conclusioni all'udienza del 12 maggio 2026.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c. (applicabile *ratione temporis*) per il deposito degli atti conclusionali.

1. Sulle istanze istruttorie

Preliminarmente si rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti per le ragioni già esposte con ordinanza del 9 gennaio 2024, da intendersi qui integralmente richiamate.

In particolare, non appare in alcun modo rilevante, ai fini della decisione, la richiesta di istruttoria orale reiterata con le conclusioni in via definitiva assunte dall'attrice, comunque risultando il capitolo di prova articolato irrilevante ai fini del decidere.

Il materiale probatorio risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.

2. Sulle domande attoree

Il Tribunale preliminarmente rileva che la presente controversia dovrà essere risolta in base alla ragione più liquida, dando seguito al consolidato principio giurisprudenziale in base al quale, ove sussistano cause che impongono di disattendere la domanda, il giudice può derogare alla naturale rigidità dell'ordine di esame, ritenendo preferibile risolvere la lite rigettando la domanda nel merito o in rito in base ad una ben individuata ragione più liquida, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa giustizia (cfr. Cass., sez. un., n. 26242 e 26243 del 2014; Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2014).

In virtù di tale principio, ci si esime dal soffermarsi *ex professo* sulle eccezioni e i motivi di inammissibilità o infondatezza dedotti dalle parti ulteriori rispetto alle questioni che verranno di seguito vagliate, risultando assorbiti.



3.1. La delibera del consiglio direttivo del 16 maggio 2022

Il Consorzio ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea, deducendone – tra gli altri motivi – la tardività, essendo stata proposta oltre il termine di trenta giorni dettato dall'art. 2606 c.c.

Gli attori, dal canto loro, non hanno replicato nello specifico all'istanza avversaria, insistendo per la declaratoria di illegittimità della delibera sulla base dei seguenti motivi:

1. omessa cooptazione dei nuovi consiglieri in violazione dell'art. 17 dello Statuto;
2. inosservanza del *quorum* costitutivo richiesto dalle norme statutarie;
3. assunzione della decisione col voto determinante dei consiglieri revocati;
4. ingiustificato aumento del compenso del segretario generale del Consorzio e modifica del relativo regime contrattuale.

In sede cautelare, il *thema decidendum* è stato ampliato introducendo, quale ulteriore motivo di illegittimità, la mancata convocazione dei due nuovi coordinatori dei comitati tecnici Epal e Legno Strutturale, in tesi, causa di nullità *originaria e non rimediabile* (istanza cautelare, p. 3, 4) della delibera impugnata e di quelle successive, come affermato nelle memorie intermedie e negli atti conclusionali del presente giudizio.

L'eccezione sollevata dal convenuto è fondata e pertanto deve trovare accoglimento per i motivi che seguono.

In premessa, giova osservare che Conlegno è un consorzio di diritto privato con attività esterna, promosso all'atto della sua costituzione dalle associazioni nazionali dell'industria Assolegno e Assoimballaggi, insieme ad altre realtà imprenditoriali (v. Statuto, doc. 1 attori).

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e per quanto qui rileva, si compone:

- di un organo deliberativo: l'assemblea (v. art. 13-16 Statuto), composta dai consorziati ordinari, alla quale sono riservati i poteri dettati dall'art. 14;
- un organo preposto all'amministrazione: il consiglio direttivo (art. 17 Statuto), al quale competono, *inter alia*, il potere di rappresentanza ordinaria e straordinaria del Consorzio (co. 8), di redazione del progetto di bilancio, assunzione di dipendenti, conferimento procure e in genere di deliberare *qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione* (co. 9).

La domanda in esame ha quindi ad oggetto l'impugnativa di una delibera consiliare e partendo da tale assunto possono svolgersi le seguenti considerazioni.

L'art. 2606, co. 2 c.c., recita: *Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro*



trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

La rubrica della norma fa riferimento alle “deliberazioni consortili”, senza specificare l’organo deliberante, e sebbene – come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito – i riferimenti testuali alla “maggioranza dei consorziati” e ai “consorziati assenti” evocano lo schema assembleare, cionondimeno, la norma non esclude dal suo campo applicativo le deliberazioni assunte dal consiglio direttivo, che condividono, con quelle dell’assemblea dei consorziati, lo scopo di “attuare l’oggetto del consorzio”, espressamente contemplato dal primo comma (Trib. Brescia, sez. spec. impresa, 19 luglio 2023, che richiama Trib. Roma, 14 novembre 2012).

In linea con questo orientamento, si ritiene che la norma in esame si riferisca anche alle scelte di natura gestoria, nella misura in cui demanda ai “consorziati”, salvo diversa disposizione contrattuale, la competenza di deliberare in materia di “attuazione dell’oggetto del consorzio” (Trib. Brescia, sez. spec. impresa, 19 luglio 2023), e debba trovare applicazione alla delibera *de qua*, circostanza invero non contestata dagli attori che, a fronte delle argomentazioni difensive del convenuto e dell’eccezione tardività della domanda, non hanno posto in discussione l’applicabilità della norma.

È allora il caso di rilevare come la scarsa disciplina dettata in materia consortile debba essere integrata dall’art. 2388 c.c. in materia di validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nelle società per azioni (così Cass. 10 maggio 2011, n. 10188), espressione di un principio generale di sindacabilità che si realizza mediante applicazione delle regole contenute nell’art. 2377 c.c., a sua volta espressivo di un principio generale di sindacabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali per contrarietà alla legge o all’atto costitutivo.

Condividendo tale impostazione, questa Sezione ha già avuto modo di affermare che dalla portata generale dell’art. 2388 c.c. deriva l’impugnabilità delle delibere consiliari (in materia di società a responsabilità limitata) *negli stessi limiti previsti dalla disposizione in materia di spa, limiti che, secondo la preferibile interpretazione, sono preordinati ad accentuare il regime di stabilità delle deliberazioni dell’organo gestorio rispetto a quello proprio delle deliberazioni dell’organo assembleare, in particolare la disciplina ex art.2388 cc sotto il titolo di “validità delle deliberazioni del consiglio” non operando per le prime (a differenza di quanto previsto per le seconde dagli artt. 2377 e 2378 cc) alcuna distinzione tra ipotesi di c.d. “annullabilità” e “nullità”, così consentendo l’impugnabilità delle delibere del cda in ogni caso solo ai soggetti specificatamente indicati ed entro il termine di decadenza previsto, e ciò a prescindere dalla “gravità” del vizio denunciato, salva l’ipotesi estrema di delibera inesistente, vale a dire di delibera non riconducibile in alcun modo a una manifestazione di volontà -sia pure irrituale- di organo gestorio* (Trib. Milano, sez. spec. impresa, 18



luglio 2022, n. 6356; v. anche Trib. Milano, sez. spec. impresa, 18 novembre 2021).

Ciò significa – come è stato ampiamente spiegato da questo Ufficio (Trib. Milano, sez. spec. impresa, 19 febbraio 2009) – che *il legislatore formulando al comma 4 e 5 un testo normativo che contempla tutti i casi di delibera non conforme alla legge o allo statuto (comprendendovi indifferentemente, quindi, anche quelli di deliberare con oggetto impossibile o illecito) e che non richiama la norma specifica di cui all'art. 2379 c.c. e i tipici casi di nullità ivi previsti (pur richiamando invece l'art. 2378 c.c. e il 2377 c.c. quanto all'iniziativa dei soci), abbia inteso esaurire nell'ambito della generale categoria dell'«annullabilità» tutte le fattispecie di invalidità dell'atto consiliare (invero ampliate rispetto all'assetto normativo precedente) ed introdurre un chiaro e netto limite temporale entro cui i soggetti legittimati possono farle valere: ogni violazione di legge o di statuto può a essere fatta valere dall'amministratore assente o dissenziente nel termine di novanta giorni dalla pronuncia della delibera (il che è peraltro del tutto ragionevole se si considera la posizione dei componenti del consiglio e il loro potere/dovere di essere al corrente di ciò che viene deciso dall'organo gestorio di cui sono parte).*

Non intendendo discostarsi da tale orientamento, espresso proprio con riguardo ad una fattispecie di omessa convocazione, questo Giudice ritiene che la domanda attorea sia tardiva, sia con riguardo ai vizi dedotti nell'atto introduttivo, i quali integrano causa di annullabilità, sia con riguardo all'ulteriore vizio, riferito alla sanzione più grave della nullità, ma in verità ricompreso nell'unica categoria generale di invalidità delle delibere consiliari ex art. 2388 c.c.

Con riferimento a tutti i vizi dedotti, deve pertanto trovare applicazione il principio generale di cui all'art. 2388 c.c. e il termine decadenziale più breve dettato dall'art. 2606, co. 2 c.c., quale norma speciale prevista in materia consortile, individuato in trenta giorni.

È incontestato, infatti, che alla data di notifica della citazione (1 agosto 2022, v. notifiche pec allegate alla citazione) era oramai decorso il termine di trenta giorni dalla data di approvazione della delibera, senza che gli attori, a fronte di tale eccezione, abbiano allegato né tantomeno provato la tempestività della domanda.

Per scrupolo, si ricorda infine che, secondo la Suprema Corte, *le deliberazioni adottate dagli amministratori così convocati - essendo stati raggiunti il quorum costitutivo e quello deliberativo di cui all'art. 2388 c.c. - siano giuridicamente esistenti, perché riferibili all'organo collegiale come espressione della sua volontà, pur se viziate dalla irregolarità della convocazione non conforme allo specifico disposto statutario* (Cass. 12 gennaio 2010, n. 259; Cass. 26 novembre 1998, n. 12012).

Pertanto, nel caso di specie, la delibera dell'organo consiliare sarebbe comunque valida in virtù del raggiungimento del *quorum* costitutivo, pur escludendo dal calcolo i coordinatori dei comitati tecnici



presenti in luogo dei nuovi, non convocati.

La domanda va pertanto dichiarata inammissibile perché tardiva.

3.2. La delibera dell'assemblea del 7 luglio 2022

La domanda è infondata e in quanto tale deve essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.

La delibera impugnata ha ad oggetto la decisione assunta dall'assemblea di Conlegno, convocata in data 7 luglio 2022 per decidere sulla *proposta di revoca e sostituzione dei membri del consiglio direttivo su richiesta di Federlegno-Arredo* (o.d.g., v. doc. 13 attori), a seguito della comunicazione di revoca con effetto immediato dei rappresentanti nominati nel consiglio direttivo, dei rappresentanti nominati nel comitato tecnico Epal e Legno Strutturale e contestuale nomina dei nuovi componenti, ricevuto da FLA il 13 maggio 2022 (doc. 11 attori).

In citazione, gli attori hanno individuato il *petitum* e la *causa petendi* della domanda giudiziale e illustrato i motivi di impugnazione della delibera assembleare di conferma della nomina dei seguenti componenti del consiglio direttivo di Conlegno: Orlando Fravega, in qualità di presidente, Ezio Daniele e Angelo Luigi Marchetti, quali membri designati dall'attrice, Davide Dellavalle e Milana De Rossi, quali coordinatori dei comitati tecnici Epal e Legno Strutturale e membri di diritto dell'organo consiliare⁷, in tesi illegittima perché avvenuta in assenza di designazione da parte del consorzio aderente e *sine titulo*.

Secondo la prospettazione attorea, l'assemblea avrebbe così illegittimamente nominato i membri del consiglio direttivo violando l'art. 17 dello Statuto, che conferisce ai soli consorziati aderenti il potere di designare i propri rappresentanti e all'assemblea il mero compito di recepire le indicazioni ricevute e ratificare la nomina dei designati, senza che potesse quindi opporsi alla decisione assunta da FLA di revoca e nomina dei nuovi consiglieri, la quale vincola non solo l'assemblea dei consorziati ordinari, che altrimenti potrebbe scegliere i propri controllanti in spregio alla logica consortile, ma anche le associazioni interne alla federazione Assoimballaggi, Assolegno e Fedecomlegno, quali articolazioni prive di autonomia decisionale e patrimoniale (art. 28 Statuto FLA, v. doc. 16 attori, nonché doc. 1 e 16 A attori).

In sintesi, ritengono gli attori che, *come Federlegno Arredo, ha validamente nominato i propri rappresentanti/delegati negli organismi del Consorzio Conlegno, altrettanto ha dunque diritto di validamente revocarli* (citazione, p. 10), essendosi questi ultimi rifiutati di condividere con l'attrice ogni informazione gestionale ulteriore a quelle già rese pubbliche dal convenuto in osservanza di un patto di riservatezza che si pone in contrasto col Codice etico del consorzio e col contratto di mandato

⁷ Vengono poi dedotti in modo oltremodo generico vari errori ed inesattezze che attengono alle motivazioni di voto, oltre che irregolarità formali e sostanziali inerenti la pretesa delega di alcuni associati ordinari ai consorziati aderenti Confapi e Confratigianato (citazione, p. 7).



(v. doc. 6, 17 attrice).

Per di più, i coordinatori dei comitati tecnici, essendo membri di diritto del consiglio direttivo, vengono nominati direttamente dai consorziati aderenti, senza che occorra alcuna ratifica da parte dell'assemblea, integrando quindi un ulteriore ed autonomo abuso la delibera di conferma della loro nomina a fronte della revoca espressa da Federlegno e della loro sostituzione.

Così sinteticamente delineati i termini della controversia, pare utile procedere preliminarmente ad una ricostruzione della disciplina statutaria applicabile al caso in esame.

Si è già detto che Federlegno Arredo è consorziata aderente di Conlegno (art. 1 Statuto, doc. 1 attori), la cui costituzione è stata promossa dalle associazioni Assolegno e Assoimballaggi, imprese aderenti a Federlegno le quali, si legge nei rispettivi Statuti, esercitano la propria attività attraverso FLA e operano sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della federazione (v. doc. 12, 14 convenuto).

Lo Statuto di Conlegno conferisce particolari poteri alle due associazioni per quanto riguarda, in particolare, la nomina dei membri del consiglio direttivo, i quali, ai sensi dell'art. 17, co. 1, *sono designati dai consorziati aderenti e formalmente nominati dall'assemblea* (v. anche art. 14, seconda alinea) *che, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, che potrà essere anche a tempo indeterminato fino a revoca o rinuncia* (doc. 1 attori).

Ciascun consorziato aderente – prosegue la norma – ha diritto di designare uno (1) membro, ad eccezione di Assoimballaggi che ha diritto di designarne due (2).

Almeno (2) membri e fino ad un massimo di quattro (4) membri designati sono rappresentati dai Coordinatori dei Comitati Tecnici. Due di essi sono i coordinatori dei Comitati Tecnici "EPAL" e "FITOK". (...) I membri di competenza delle Associazioni di Federlegno-Arredo sono designati da Federlegno-Arredo su indicazione delle associazioni stesse.

La procedura dettata per la nomina dei membri del consiglio direttivo da parte del consorziato aderente FLA consta quindi di tre passaggi:

1. l'indicazione dei membri da nominare proveniente dalle associazioni Assoimballaggi e Assolegno, in numero pari, rispettivamente, a due e uno (art. 17, co. 2, 3);
2. la designazione dei membri da nominare da parte del consorziato aderente FLA sulla base delle indicazioni ricevute dalle associazioni (art. 17, co. 4);
3. la nomina formale da parte dell'assemblea (art. 14, co. 1 e art. 17, co. 1).

Ai membri così nominati, si aggiungono i coordinatori dei comitati tecnici Epal e FITOK che compongono l'organo direttivo di diritto e i coordinatori degli altri comitati, tra cui Legno Strutturale, se così deliberato in assemblea (art. 17).



Le modalità di nomina dei comitati tecnici sono dettate dal consiglio direttivo al momento dell'istituzione (art. 21) e, nel caso di Epal Italia, il regolamento istitutivo prevede la composizione di un numero variabile tra sei e otto membri nominati (art. 7, doc. 17 convenuto):

- un rappresentante degli utilizzatori in accordo con un'associazione di competenza;
- un rappresentante dei trasportatori/logistici nominati in accordo con un'associazione di competenza;
- due rappresentanti dei produttori di pallet nominati da Assoimballaggi sentito il parere del Gruppo Produttori Pallet;
- due rappresentanti dei riparatori di pallet nominati da Assoimballaggi sentito il parere del Gruppo Riparatori Pallet.

Il regolamento prevede poi che il comitato possa eleggere un coordinatore e, se lo ritiene opportuno, un vicecoordinatore (art. 8, doc. 17 convenuto), che andrà a comporre – secondo quanto previsto dall'art. 17 co. 3 dello statuto Conlegno – il consiglio direttivo.

Analogamente è previsto per la nomina del coordinatore del comitato tecnico Legno Strutturale, i cui membri sono individuati in cinque e designati dal consiglio direttivo di Assolegno (v. art. 7, 8, doc. 16 convenuto).

Svolte tali premesse, si osserva che, con la decisione impugnata, l'assemblea di Conlegno ha così deliberato:

1. non approva la richiesta di revoca e sostituzione dei membri del consiglio direttivo di Conlegno;
2. dà atto che il consiglio direttivo di Conlegno rimane nella stessa composizione (doc. 12 attori).

Leggendo il verbale, si evince chiaramente come la ricostruzione attorea generi confusione denunciando l'abusiva nomina dei componenti del consiglio direttivo da parte dell'assemblea in assenza di una designazione del consorziato aderente e, anzi, contro le sue indicazioni, ancorché abbia un diverso oggetto ed esattamente la revoca e sostituzione dei consiglieri e non la loro nomina, come già condivisibilmente affermato dal Collegio in sede di reclamo (doc. 25 convenuto, p. 7).

Ora, pare opportuno chiarire che la nomina dei componenti del consiglio direttivo e dei rappresentanti dei comitati tecnici in carica all'epoca della presente azione è avvenuta legittimamente, secondo l'*iter* sopra ricordato, senza che le relative delibere siano state impugnate.

In data 1 marzo 2021, Conlegno ha infatti invitato la consorziata aderente FLA, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, che ne prevede la verifica ogni tre anni, a comunicare se intendesse confermare i rappresentanti in carica o provvedere alla nuova nomina, precisando – per quanto qui rileva – che:

- *FederlegnoArredo ha diritto di designare, per il Consiglio Direttivo di Conlegno, un rappresentante per ciascuna Associazione aderente, ad eccezione di Assoimballaggi che ha diritto a*



designarne due;

- nel Comitato Tecnico FITOK, FederlegnoArredo ha diritto a designare fino a quattro rappresentanti, su indicazione di Assolegno, Assoimballaggi e Fedecomlegno;
- nel Comitato Tecnico EPAL, FederlegnoArredo ha diritto a designare fino a quattro rappresentanti di Assoimballaggi, ripartiti tra produttori (2) e riparatori (2);
- nel Comitato Tecnico LEGNOK - Sezione Produzione, FederlegnoArredo ha diritto a designare fino a tre rappresentanti, di cui almeno un rappresentante di Fedecomlegno;
- il Comitato Tecnico LEGNO STRUTTURALE è composto da cinque membri, tutti designati dal Consiglio di Presidenza di ASSOLEGNO;
- ai sensi dello Statuto consortile, i membri del Consiglio Direttivo sono designati dai Consorziati Aderenti e formalmente nominati dall'Assemblea, che viene convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile. I Coordinatori dei Comitati Tecnici FITOK ed EPAL sono membri di diritto del Consiglio Direttivo ed i Coordinatori dei Comitati Tecnici LEGNOK e LEGNO STRUTTURALE lo sono per delibera assembleare (doc. 7 attori).

I rappresentanti di Federlegno sono stati quindi designati dal consiglio di presidenza della Federazione alla riunione del 22 aprile 2021, proseguita fino alla data del 28 aprile 2021, d'accordo con le associazioni di riferimento Assolegno, Assoimballaggi e Fedecomlegno, come riportato nel verbale, che indica, accanto a ciascun nominato, l'associazione che lo ha indicato (doc. 8 attori).

Indiscussa la legittimità della nomina dei componenti del consiglio direttivo e dei comitati tecnici, occorre soffermarsi sulla validità della decisione di non revocarli, oggetto della delibera impugnata.

A riguardo, lo statuto del Consorzio, ai commi 15 e 16 dell'art. 17, dispone:

I componenti del consiglio direttivo, se nominati a tempo indeterminato, devono essere revocati o sostituiti dall'assemblea su richiesta scritta dei consorziati aderenti che li hanno designati in ogni momento. Possono parimenti, in ogni momento, essere revocati dall'assemblea in assenza di detta specifica richiesta.

Nel caso di componenti del consiglio direttivo nominati a tempo determinato, la revoca e la sostituzione saranno possibili, solo per giusta causa, anche in assenza di richiesta scritta dei consorziati aderenti. Ogni tre anni il Segretario Generale del Consorzio verifica presso i Consorziati Aderenti le nomine dei rispettivi rappresentanti.

Condividendosi la lettura interpretativa accolta dal Tribunale in sede cautelare e di reclamo, si ritiene che le disposizioni statutarie conferiscano al solo organo assembleare la competenza a revocare i componenti del consiglio direttivo, mentre ai consorziati aderenti spetta il solo potere di formulare una proposta, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice.



In tal senso, appare chiaro il dettato dell'art. 17, comma 15, che espressamente prevede la revoca o sostituzione dei componenti del consiglio direttivo nominati a tempo indeterminato, il quale illumina di significato anche il comma successivo sulla revoca o sostituzione dei componenti nominati a tempo determinato, in virtù del canone dell'interpretazione sistematica ex art. 1363 c.c.

Valga richiamare sul punto l'ordinanza di reclamo che chiarisce: *tale competenza è indiscutibile anche con riferimento alla revoca dei componenti del Comitato Direttivo nominati a tempo determinato, sia perché, disponendo la norma riguardo ai suoi presupposti, implicitamente richiama la competenza assembleare, sia perché stabilendo anche per questo caso la possibilità di revoca motu proprio, il movens non può che parimenti essere l'assemblea medesima* (doc. 25 convenuto, p. 4).

Nel caso di specie, gli elementi in atti inducono quindi a ritenere – né peraltro è stato diversamente dedotto dalle parti – che i consiglieri della cui revoca di discute siano stati nominati a tempo determinato per il periodo di tre anni, considerato che, come già sostenuto da questo Ufficio (v. doc. 24, 25 convenuto), dal verbale dell'assemblea ordinaria del 13 maggio 2021 di nomina dei membri del consiglio direttivo risulta che il Presidente ha riferito: *lo Statuto del consorzio (art. 17) prevede che, ogni tre anni, la verifica delle nomine dei rappresentanti della Associazioni (Conсорziati Aderenti) nel Consiglio Direttivo* (doc. 9 attori), in linea con quanto era stato peraltro comunicato a FLA (doc. 7 attori).

Viene qui in considerazione l'art. 17, co. 16 dello Statuto, che ammette la revoca o sostituzione solo per giusta causa.

Secondo gli attori, i motivi sottesi alla proposta di revoca e sostituzione sarebbero stati esplicitati nella comunicazione inoltrata al Consorzio e ai suoi organi, nella quale è scritto che FLA *con questi provvedimenti e con queste richieste intende perseguire e tutelare l'interesse generale del Consorzio e delle sue attività facendosi carico responsabilmente anche dei problemi e delle difficoltà che possono insorgere in qualunque organismo ed ente* (doc. 8 attori).

In disparte ogni considerazione sulla legittimità della decisione di FLA che, pur in assenza della delibera assembleare di revoca, ha sostituito i membri del consiglio direttivo precedentemente nominati, si ritiene anche sul punto di aderire *in toto* alle osservazioni rese in sede di reclamo dal Tribunale adito che, a conferma della decisione del Giudice della cautela, ha affermato: *il requisito della giusta causa di revoca attiene al rapporto di amministrazione instaurato, a seguito della nomina assembleare, tra il consigliere e Conlegno, e destinato, con la revoca, a venire meno, talché la sussistenza di essa giusta causa deve essere valutata appunto rispetto a quel rapporto di amministrazione e non già rispetto ad altro rapporto che si ritenesse sussistente tra il Consorzio Aderente che ha effettuato la designazione (ma non la nomina) ed il consigliere stesso* (doc. 25



convenuto, p. 5).

Sebbene sia vero che i consorziati aderenti designano i propri membri all'interno del consiglio direttivo, poi formalmente nominati dall'assemblea, e che, come indicato nel Codice Etico, essi assumono i propri incarichi per spirito di servizio verso coloro che li hanno delegati in rappresentanza degli interessi della categoria che rappresentano (v. doc. 1 e 6 attori), non vi è dubbio che la giusta causa debba essere valutata dall'assemblea, alla quale compete il potere di revoca, e che tale condizione debba avere riguardo al rapporto di amministrazione, non potendosi altrimenti spiegare la possibilità riconosciuta a tale organo di revocare i membri del consiglio direttivo anche in assenza di una richiesta scritta dei consorziati aderenti.

Né osta a tale previsione la disciplina dettata in materia di mandato, evocata dagli attori che così qualificano il rapporto tra FLA e i suoi designati, poiché l'art. 1723, co. 2 c.c. dispone:

Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.

Ebbene, la norma, con riferimento al caso in cui il mandato sia conferito *anche nell'interesse di terzi* – nella specie il Consorzio, secondo la prospettazione svolta dagli stessi attori – ammette la revoca per giusta causa, in coerenza con il regime previsto dall'art. 17 dello Statuto per i componenti nominati a tempo determinato, il che non consente di ravvisare un potere *ad nutum* da parte dei mandanti.

Chiarito ciò, si osserva che gli attori non hanno provato fatti idonei ad integrare una giusta causa di revoca in relazione al rapporto di amministrazione tra i consiglieri e il Consorzio.

La deliberazione assembleare di mancato accoglimento della richiesta di revoca non risulta pertanto contraria allo Statuto, poiché, alla luce delle allegazioni e delle prove offerte, non emergono condotte dei designati incompatibili con gli interessi consortili.

D'altra parte, anche qualora la giusta causa fosse da riferire al rapporto tra il consorziato aderente e il suo designato, non si ritiene provato il suo avveramento, in quanto:

- l'impegno di riservatezza sottoscritto dai componenti del consiglio direttivo qualifica le informazioni riservate come *tutte le informazioni e la documentazione di natura non pubblica e confidenziale riferite alla gestione del consorzio e dei Comitati Tecnici così come individuate dall'art. 98 del D.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale)* (doc. 17 attori);
- il suddetto impegno è in linea con quanto previsto dal Codice etico (doc. 7 attori), in forza del quale i componenti degli organi consortili si impegnano a *fare uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche*;
- la mancata condivisione delle predette informazioni non si pone di per sé in contrasto con



l'obbligo assunto nei confronti del consorziato aderente Federlegno di rendicontare sulle attività svolte e le decisioni assunte in Conlegno, del cui inadempimento si dolgono gli attori (cfr. 36.1-36.16 attori);

- è stato allegato in termini generici l'inadempimento dell'obbligo di rendicontazione, poiché non è stato precisato quali informazioni o categorie di informazioni, che in tesi FLA avrebbe avuto diritto di ottenere, le siano state negate dai componenti del consiglio direttivo dei quali è stata richiesta la sostituzione; né elementi specifici possono ricavarsi dal verbale della riunione del consiglio di presidenza di Federlegno Arredo del 13 maggio 2022, dove si legge:

Tuttavia, sino ad ora nessuna corretta, giusta, adeguata e documentata informazione è stata fornita al fine di consentire le necessarie valutazioni sulla gestione consortile e sul comportamento e sugli atti degli organi del Consorzio, della relativa struttura e dell'apparato di consulenti.

Anzi, alcune pur frammentarie e non documentate informazioni inviate dalla struttura amministrativa di Conlegno su specifici atti e rapporti, hanno costituito motivo di ulteriore grave allarme.

Si aggiunga che successivamente all'ultimo CdP di FLA del 12 aprile 2022 al quale hanno partecipato tutti i rappresentanti di FLA in Conlegno, ed anche nel corso dell'assemblea

A ciò si aggiunga che non è stato spiegato dagli attori in che modo il dedotto inadempimento nei confronti di FLA possa tramutarsi in una giusta causa di revoca del rapporto tra i consiglieri e il consorzio, profilo già rilevato in sede di reclamo.

Quanto al conflitto d'interessi che, in tesi, deriverebbe dal consentire ai consorziati ordinari di nominare i membri del consiglio direttivo – ovvero i loro controllanti – vale la pena ribadire che, non essendo in esame una delibera di nomina, bensì il mancato accoglimento di una proposta di revoca, il motivo di impugnazione è infondato e il richiamo all'art. 2607 c.c. non è pertinente.

Un'ultima notazione deve essere svolta con riguardo alle doglianze espresse rispetto alla figura dei coordinatori dei comitati tecnici EPAL e Legno Strutturale revocati dalla Federazione e alle nuove nomine.

In sede di prima memoria, gli attori hanno censurato l'abusività della decisione assembleare qui impugnata anche per aver *indicato e confermato nel consiglio direttivo, quali membri di diritto, anche Dellavalle e De Rossi nella loro (perduta) qualità di coordinatori dei comitati tecnici EPAL e Legno Strutturale*, allegando: *I componenti dei comitati tecnici ed i loro coordinatori sono infatti nominati esclusivamente dai consorziati aderenti ed in proposito l'assemblea dei consorziati ordinari non ha neppure la prerogativa di ratifica e/o di "nomina formale", che lo statuto consortile riferisce alle sole designazioni dei consiglieri direttivi. L'assemblea delle imprese (i consorziati ordinari) non aveva quindi alcun potere per indicare e confermare nella carica di consiglieri direttivi di diritto, i suddetti due coordinatori dei comitati tecnici, revocati da FederlegnoArredo (p. 4, 5).*



L'argomento è stato poi ripreso negli atti conclusionali, dove si legge: *L'assemblea dei soli consorziati ordinari del 7 luglio 2022, in materia di coordinatori dei comitati tecnici, ha quindi compiuto un doppio abuso, attribuendosi l'inesistente ed anti-statutaria prerogativa di decidere una sorta di "conferma e continuazione nell'incarico" dei due precedenti e revocati coordinatori dei Comitati Tecnici, la cui designazione, nomina e sostituzione, neppure avrebbe potuto e dovuto costituire oggetto della delibera assembleare dei consorziati ordinari* (comparsa conclusionale attori, p. 5).

Ora, pare evidente come da tale ricostruzione sorga l'equivoco di considerare la delibera del 7 luglio 2022 come di "nomina" dei membri del consiglio direttivo e addirittura dei coordinatori dei comitati tecnici, laddove l'assemblea ha invece deliberato:

- di *"non approvare la richiesta di revoca e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo di Conlegno comunicata da FederlegnoArredo con lettera del 13 maggio 2022"*;
- di dare atto *che il Consiglio Direttivo di Conlegno rimane nella sua composizione*;

senza assumere alcuna decisione in merito alla nomina dei coordinatori, né alla prosecuzione del loro incarico, limitandosi ad una mera ricognizione della composizione previgente del consiglio direttivo in conseguenza della decisione di non approvazione della richiesta di revoca.

Tanto è vero che l'ordine del giorno riguardava una proposta di revoca dei soli membri dell'organo direttivo designati da FLA e non anche dei coordinatori dei comitati tecnici che, lo si è già ricordato, in base ai regolamenti istitutivi vengono nominati dai rappresentanti che ne fanno parte e non dai consorziati aderenti.

Pertanto, non si ritiene configurabile una autonoma delibera dell'assemblea né di nomina, né di conferma dei coordinatori dei comitati tecnici Epal e Legno Strutturale.

In ogni caso, non può non rilevarsi la tardività delle allegazioni attoree che, solo in sede di comparsa conclusionale, hanno esplicitato le doglianze espresse con riguardo alla figura dei coordinatori dei comitati tecnici, richiamando anche i due documenti *sub* 19, 20 prodotti con la seconda memoria *ex art.* 183, co. 6 c.p.c. senza spiegarne il contenuto e la sua rilevanza ai fini decisorii.

Anche le doglianze espresse sul punto si rivelano quindi infondate.

Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di dichiarazione di illegittimità della delibera dell'assemblea di Conlegno del 7 luglio 2022 deve essere rigettata, non ravvisandosi i motivi di invalidità denunciati dagli attori.

4. Sulle spese di lite

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico degli attori in solido tra loro e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità medio-bassa controversia e



dell'impegno difensivo profuso per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).

Devono essere poste a carico degli attori, risultati soccombenti in entrambi i gradi di giudizio, anche le spese del procedimento cautelare e di reclamo, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura cautelare e del valore della causa, considerate le sole fasi di studio, introduttiva, decisionale.

Infine, non si ritiene di poter accogliere la domanda *ex art. 96 c.p.c.* avanzata dal convenuto nei confronti degli attori, non ravvisandone i presupposti, considerato che, *ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata prevista dall'art. 96, 2° co., è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta* (Cass. 9 novembre 2017, n. 26515), elemento quest'ultimo che non ha trovato riscontro nel caso di specie.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- **dichiara** inammissibile la domanda attorea di impugnativa della delibera del consiglio direttivo del consorzio Conlegno del 16 maggio 2022;
- **rigetta** per il resto le domande attoree;
- **condanna** gli attori in solido tra loro a rifondere al convenuto le spese processuali sostenute nella fase cautelare e di reclamo, che liquida in complessivi 4.230 euro, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, al rimborso del contributo previdenziale di categoria e alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- **condanna** altresì gli attori in solido tra loro a rifondere al convenuto le spese processuali sostenute nella presente fase di merito, che liquida in complessivi 7.000 euro, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, al rimborso del contributo previdenziale di categoria e alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- **rigetta** la domanda *ex art. 96 c.p.c.* di parte convenuta.

Così deciso in Milano, il 30 settembre 2026.

Il Giudice

dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo

